



## Se il fondo affonda i rimborsi

Sono un dipendente bancario iscritto al Fondo Previbank e ho moglie e due figlie a carico. La prima (e unica) casa di abitazione della famiglia è di esclusiva proprietà di mia moglie, pervenuta a lei per successione dalla madre. Ho chiesto al mio fondo l'anticipo per lavori di ristrutturazione per la messa a norma dell'impianto elettrico, ma Previbank si rifiuta di pagarmi il lavoro già fatto, perché le fatture sono intestate a me, ma soprattutto perché in base agli Orientamenti emanati il 10.2.2011 in materia di anticipazione agli iscritti dalla Covip è escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli). Ora, prima di tutto dubito che una moglie in comunione dei beni possa essere definito un terzo, in secondo luogo, poi, ricordo che in giurisprudenza negli ultimi anni si è consolidata un'accezione più estensiva del termine «prima casa di abitazione», intesa nel senso di sola e unica casa del nucleo familiare, che tra l'altro vive del mio reddito. Ho inviato un quesito al fondo pensione che mi ha risposto come sostanzialmente ho spiegato sopra, in più chiarisce che una spesa che posso detrarre dal 730, come potrò fare con le fatture intestate a me per la messa a norma dell'impianto elettrico, non necessariamente è anticipabile dal fondo pensione. Non so, ma mi sembra che in questa risposta ci sia molto di iniquo. Grazie per la risposta.

**P.P., via e-mail**

*Da quanto allegato non sembrerebbero essere presenti ostacoli alla concessione dell'anticipazione per spese sostenute ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) b) c) d) indipendentemente dal fatto che l'immobile sia di proprietà di sua moglie in quanto comunque da lei abitato. È pur vero che nella regolamentazione allegata ci si riferisce genericamente alla «prima casa di abitazione», quindi creando a mio avviso un po' di confusione, tecnicamente e fiscalmente il riferimento è prima casa o casa di abitazione, in quanto hanno due riflessi diversi. Nel primo caso, e cioè «prima casa», ci si riferisce all'acquisto della prima casa con a seguire le agevolazioni fiscali relative. Quando, invece, è «casa di abitazione» ci si riferisce alla dimora nella quale si vive abitualmente con il proprio nucleo familiare. Non è detto, quindi, che la prima casa debba coincidere per forza con la casa di abitazione. Lei, inoltre, dice che siete in comunione di beni, ma la casa è stata acquistata quindi prima del matrimonio, perché diversamente sarebbe cointestata e quindi non ci sarebbero problemi. Sinceramente, oltre a consigliare di provare a richiedere in maniera più dettagliata anche la motivazione per cui non è possibile usufruire dell'anticipazione, non riesco ad aiutarla, solo le confermo che le spese sostenute potranno godere della detrazione del 36% o del 50%, a seconda di quando sono state sostenute, nella sua dichiarazione dei redditi, naturalmente se è stato seguito l'iter delle spese per la detrazione ai sensi della legge 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Allego quanto scaricato direttamente dal sito di Previbank relativamente alle modalità di concessione di anticipazione agli iscritti, non ho trovato altrettanto materiale sul quale ragionare per gli iscritti a Covip.*

**Dott.ssa Romana Romoli, commercialista, Bologna**

### SPORTELLO LETTORI

**Per le vostre domande potete scrivere a:**

**REDAZIONE IL MONDO**  
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano  
Fax 02/2584.3880 - E-mail:  
ilmondo.professionihelp@rcs.it  
Le risposte sono fornite  
con la collaborazione del sito  
www.professionisti.it

## Tasso di usura e massimo scoperto

Quale funzione hanno le commissioni di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario?

**Marina R., via e-mail**

*Le commissioni di massimo scoperto sono nate per compensare la banca dall'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo di un fido pattuito. Sono diventate una spesa aggiuntiva del correntista applicata in termini percentuali sulla massima esposizione debitoria (c.d. «massimo scoperto»). Sono regolate dagli artt. 27 bis d.l. 1/2012 e dal nuovo art. 117 bis Tub. La giurisprudenza si è occupata del tema del computo o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della violazione della legge antiusura; la Cassazione Sez. Penale (sent. n. 12028 e n. 28743/2010) ha statuito che nella determinazione del tasso usurario deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto. Tale interpretazione è avvalorata anche dal d.l. 185/2008, convertito in legge, che ha considerato gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole che prevedono una remunerazione dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte dei clienti rilevanti ai fini dell'applicazione della fattispecie usuraria, nonché dal nuovo art. 117 bis Tub. Il correntista, previa predisposizione di relazione tecnica di parte, può chiedere attraverso la consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.) al Presidente del Tribunale di nominare un consulente tecnico che verifichi l'usurarietà dei tassi bancari: la relazione, nel caso in cui venga accertata l'usura, potrà essere utilizzata al fine di instaurare una causa civile per ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente incassati dalla banca.*

**Avv. Fabio Benatti, Studio Legale**  
**Avv. Fabio Benatti, Modena**